

DIRITTI DEI PAZIENTI L'ESSENZIALE

Un'informazione chiara ed appropriata sui propri diritti permette al paziente di partecipare ai trattamenti proposti e di costruire una relazione di qualità con gli operatori sanitari.



1. IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il paziente ha il diritto di essere informato in maniera chiara e appropriata sul proprio stato di salute, sugli esami e sui trattamenti proposti, sulle conseguenze e sui rischi eventuali che implicano, sulla prognosi e sugli aspetti finanziari del trattamento. Al momento dell'ammissione in un istituto di cura, il paziente deve ricevere un'informazione scritta concernente i propri diritti, i propri doveri e le condizioni del proprio soggiorno.

2. IL CONSENSO LIBERO E INFORMATO

Nessun trattamento può essere eseguito senza il consenso libero e informato di un paziente capace di discernimento, sia esso maggiorenne o minorenne. Il paziente ha sempre il diritto di rifiutare le cure, di interrompere un trattamento o di lasciare un istituto di cura se lo desidera.

3. LE DIRETTIVE ANTICIPATE, IL RAPPRESENTANTE TERAPEUTICO E IL MANDATO PRECAUZIONALE

Ogni persona ha il diritto di formulare delle direttive anticipate per specificare il genere di cure che vorrebbe ricevere o meno nel caso non dovesse più essere in grado di esprimere la propria volontà. Essa può anche designare un rappresentante terapeutico, ossia una persona incaricata di pronunciarsi al suo posto sulla scelta delle cure da effettuare nelle situazioni in cui la persona stessa non sia più in grado di esprimersi.

4. IL DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA

Nel caso di trattamenti ambulatoriali il paziente ha il diritto di scegliere liberamente l'operatore sanitario cui rivolgersi, salvo se ha sottoscritto un contratto assicurativo che prevede limitazioni. Per principio, egli ha anche il diritto di scegliere liberamente l'istituto di cura pubblico o riconosciuto d'interesse pubblico in cui desidera essere curato. La libera scelta dell'operatore o dell'istituto di cura può essere limitata indirettamente dalla presa in carico da parte dell'assicurazione malattia di base che può rivelarsi parziale, in particolare per i trattamenti ospedalieri fuori Cantone o, ad esempio, per il ricorso a certi specialisti.

5. LE MISURE DI CONTENZIONE E I TRATTAMENTI SENZA CONSENSO

Per principio è vietata ogni misura di contenzione. Ciò vale anche per i trattamenti attuati senza il consenso del paziente. A condizioni molto rigide è tuttavia possibile imporre misure che limitino la libertà di movimento o trattamenti senza consenso.

6. IL SEGRETO PROFESSIONALE

Il paziente ha il diritto al rispetto della riservatezza in merito ai dati che lo riguardano. Gli operatori sanitari hanno l'obbligo di rispettare il segreto professionale, anche chiamato segreto medico. Essi devono mantenere il riserbo riguardo alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione. Salvo eccezioni previste dalla legge, essi non possono trasmettere tali dati senza l'accordo del loro paziente. Il segreto medico è pure applicabile ai rapporti tra gli operatori sanitari.

7. L'ACCESSO ALLA CARTELLA SANITARIA

Il paziente ha il diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di farsene spiegare il significato. Per principio, egli può farsi consegnare copia dei documenti che la compongono, e può trasmetterli all'operatore sanitario di sua scelta.

8. IL DIRITTO DI ESSERE ACCOMPAGNATI

Un paziente che soggiorna in un istituto di cura ha diritto a un'assistenza e a consigli per tutta la durata della sua degenza. Esso ha il diritto di chiedere sostegno alle persone a lui vicine e di mantenere il contatto con la sua cerchia abituale. Se lo desidera, può far capo a un accompagnatore esterno.

9. LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Una persona, finché in vita, può liberamente e consapevolmente decidere di donare i propri organi a scopo di trapianto. La volontà della persona deceduta prevale su quella delle persone a lei vicine. La donazione di organi, di tessuti o di cellule è gratuita; il commercio di organi è vietato.

HA BISOGNO DI AIUTO, D'INFORMAZIONI O DI CONSIGLI?

**Richiedi l'opuscolo completo «L'essenziale sui diritti dei pazienti»
o contatta le autorità sanitarie cantionali:**

Canton de Berne

Direction de la santé publique
et de la prévoyance sociale

Rathausgasse 1, 3011 Berne

Tél. 031 633 79 20

info@gef.be.ch

www.gef.be.ch

République et canton du Jura

Service de la santé publique
Médecin cantonal

Fbg des Capucins 20,
2800 Delémont

Tél. 032 420 51 33

medecin.cantonal@jura.ch

Canton du Valais

Service de la santé publique
Office du médecin cantonal

Av. du Midi 7, 1950 Sion

Tél. 027 606 49 00

santepublique@admin.vs.ch

www.vs.ch/sante

Canton de Fribourg

Service de la santé publique
Rte des Cliniques 17, 1700 Fribourg

Tél. 026 305 29 13

ssp@fr.ch

www.fr.ch/ssp

Canton de Neuchâtel

Service de la santé publique (DFS)
Rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 889 52 09

www.ne.ch/santepublique

Canton de Vaud

Service de la santé publique
Bâtiment administratif de la Pontaise

Avenue des Casernes 2,
1014 Lausanne

Tél. 021 316 42 00

info.santepublique@vd.ch

www.vd.ch/ssp

République et canton de Genève

Direction générale de la santé
Service du médecin cantonal

Av. de Beau-Séjour 24,
Case postale 76,
1211 Genève 4 Plainpalais

Tél. 022 546 50 00

www.ge.ch/deas

Repubblica e Cantone Ticino

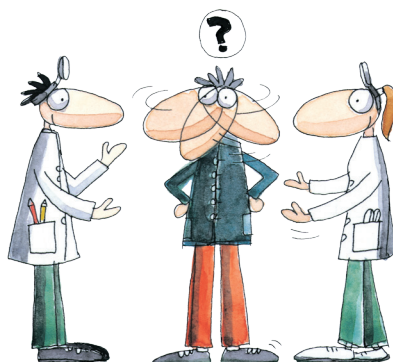
Dipartimento della sanità
e della socialità
Ufficio Medico cantonale

Via Dogana 16, 6500 Bellinzona

Tél. 091 814 30 50

dss-umc@ti.ch

www.ti.ch/promozionesalute



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

JURA **ie** CH
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

ine.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL



Repubblica e Cantone
Ticino



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS